

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "V. CALÒ" LICEO ARTISTICO

TAIS031008 - email: TAIS031008@istruzione.it - pec: TAIS031008@pec.istruzione.it - C.F. 90214280738 - www.liceoartisticocalo.edu.it

SEDI

Grottaglie - TASD031015 - via Jacopo della Quercia n.1 - tel. 099.5666521 - fax. 099.5626130

Taranto - TASL03104P - viale Virgilio n.95 - tel. /fax 099.331200 • Manduria - TASL03102L - via Cupone n.6 - tel. /fax 099.9795435

Casa Circondariale - TASL03101G - Taranto, via Speciale

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

art. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

1. art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
2. Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
3. Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
4. Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
5. Direttiva PCM 14/12/1995
6. Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4
7. Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
8. Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
9. Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005
10. Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005
11. Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
12. Legge 16/01/2003 n.3
13. art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
14. DPCM 23/12/2003
15. Legge finanziaria 2005
16. Decreto Legislativo 81/2008
17. CCNL scuola 2006-2009
18. D.L. n. 81 del 9-04-2008

Art. 2. FINALITÀ

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto, il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul Lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio;

- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Art. 3. LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali delle sedi dell' Istituto e precisamente: cortile esterno, ingresso dell'Istituto, atrio, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, biblioteca, laboratori, palestre, sale per riunioni, bagni.

In tali locali saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, delle sanzioni pecunarie applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.

Art. 4. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuna delle sedi, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

Art. 5 . SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Attualmente l'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria di € 27.50, il quale importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 48/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005)

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento .

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto Istruzione Secondaria Superiore “V. Calò” di Grottaglie)

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria delle sedi di Grottaglie.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 2.000,00 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Gli studenti che non rispettino il divieto, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una ammonizione disciplinare assegnata dal Dirigente Scolastico.

Art. 6. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

Regolamento approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 64 del 14 febbraio 2020